

Statuto dell'associazione culturale Beer Tasting Torino

Sez. 1 - Denominazione, Sede e Scopo

Art. 1 - È costituita l'Associazione Culturale denominata "Beer Tasting Torino", da ora in avanti chiamata semplicemente Associazione. La durata dell'Associazione è illimitata ed il suo eventuale scioglimento è regolato secondo gli art. 24 e 25 , Sez. 6 del presente statuto.

Art. 2 - L'Associazione ha sede legale a Torino, attualmente in via Oslavia nr.42. Successivamente potrà essere spostata in altro luogo che il Consiglio Direttivo potrà deliberare. La modifica della sede, all'interno dello stesso comune, non comporterà alcuna modifica allo statuto e all'atto costitutivo dell'Associazione.

Art. 3 - L'Associazione non ha scopi di lucro e persegue finalità scientifiche, culturali e di tutela, allo scopo di favorire l'educazione permanente degli associati e la loro qualificazione sia professionale che culturale attraverso congressi, seminari, corsi, tavole rotonde, pubblicazioni, audiovisivi, ecc. nel settore birrario sia a livello nazionale e locale che internazionale. Si propone inoltre di promuovere iniziative che possano favorire e tutelare la considerazione pubblica della birra artigianale e le sue peculiarità, intervenendo, quando necessario, presso gli enti preposti. L'Associazione può svolgere marginalmente attività di tipo commerciale, ancorché legate ai suoi fini istituzionali.

Art. 4 - L'Associazione si pone come scopo statutario e attività istituzionale:

- l'accrescimento culturale dei propri associati e la promozione della cultura della birra artigianale e di qualità;
- la formazione e la crescita di degustatori e consumatori consapevoli e la sensibilizzazione sulla tematica del consumo responsabile di birra;
- la divulgazione delle tecniche per la birrificazione artigianale (home brewing);
- la diffusione della cultura birraria attraverso l'organizzazione di eventi, rassegne, saggi, seminari, convegni, munendosi di tutti i mezzi necessari e adottando tutte le necessarie opzioni per agire nel rispetto della normativa vigente e del regolamento interno;
- la facilitazione di contatti scientifici e culturali tra birrai e gli operatori italiani nonché, tra questi e quelli di altri paesi;
- L'Associazione si riserva inoltre di creare altre sedi in altre città e di creare uno spazio adibito alla raccolta di materiale attinente al mondo birrario e a quello che concerne il suo collezionismo;
- L'Associazione potrà svolgere attività di somministrazione e mescita all'interno di manifestazioni ed eventi, previa verifica delle specifiche autorizzazioni.

Sez. 2 - Organi dell'Associazione

Art. 5 - Gli organi dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea degli associati
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) Il Presidente
- d) Il Vice Presidente
- e) Il Segretario
- f) Il Tesoriere

Tutte le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito.

Assemblea degli associati

Art. 6 - L'Assemblea degli associati è composta da tutti gli associati per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione. La comunicazione della convocazione deve essere fatta per affissione, lettera, sms, mail o comunicazione digitale, almeno quindici giorni prima della riunione contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora e il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

Art. 7 - L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno. Essa, è presieduta dal Presidente, il quale nomina a sua volta, fra gli associati, un segretario verbalizzante.

L'assemblea degli associati:

1. approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
2. approva il rendiconto economico finanziario annuale, il consuntivo e il rendiconto preventivo;
3. elegge i membri del Consiglio Direttivo;
4. delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.

Le delibere assembleari, oltre a essere debitamente trascritte nel libro verbale delle Assemblee degli associati, sono a disposizione degli associati per la loro consultazione.

Art. 8 - In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti, e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Art. 9 - Hanno diritto di partecipazione alle Assemblee degli associati, e hanno diritto all'elettorato attivo e passivo, tutti coloro che sono in regola con le quote associative.

Consiglio Direttivo

Art. 10 - Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre consiglieri e massimo di nove. I membri del Consiglio Direttivo restano in carica per tre anni e sono rieleggibili. Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere (quest'ultimo può coincidere con la figura di Segretario).

Art. 11 - Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo :

1. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea degli associati;
2. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
3. redige i rendiconti economico finanziari, consuntivo e preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
4. stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;

5. delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione degli associati;
6. delibera l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento che devono essere approvate dall'Assemblea degli associati;
7. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere

Art. 12 - Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nella prima seduta ed è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti.

Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale. Egli presiede e convoca l'Assemblea Ordinaria e il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.

Art 13 a - Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 13 b - Il Segretario e il Tesoriere vengono eletti dal Consiglio Direttivo nella prima seduta fra i suoi membri.

Il Segretario svolge le seguenti funzioni:

- coadiuva il presidente nella scrittura dei programmi annuali che devono essere sottoposti all'Assemblea degli associati;
- cura la stesura dei verbali delle Assemblee del Consiglio Direttivo, nonché del Libro degli Aderenti all'Associazione;
- compila il Libro Soci inserendo i dati anagrafici degli associati con le relative quote associative.

Il Tesoriere svolge le seguenti funzioni:

- tiene aggiornata la contabilità e i registri contabili;
- effettua i pagamenti e verifica gli incassi riferendo al Presidente le relative movimentazioni.

Per le sue incombenze potrà avvalersi anche dell'ausilio di collaboratori esterni all'Associazione.

Qualora le varie attività svolte all'interno dell'Associazione impongano la costituzione di organi o figure aggiuntive, spetterà al Consiglio Direttivo la loro relativa costituzione e la nomina degli associati preposti alle cariche dei nuovi organi, previa approvazione da parte dell'Assemblea.

Sez. 3 - Associati

Art. 14 - Possono far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, condividendo le finalità del presente statuto, intendono partecipare alle attività organizzate dall'Associazione per il raggiungimento delle stesse.

Gli associati si distinguono in:

- a) Associati fondatori;
- b) Associati sostenitori;
- c) Associati ordinari.

Gli associati fondatori sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione come elencati nell'atto costitutivo.

Gli associati sostenitori sono coloro che contribuiscono al raggiungimento dei fini associativi con donazioni, corresponsioni di sovvenzioni ulteriori rispetto alla quota associativa o impegnando la propria attività personale nei campi di propria competenza artistica o professionale.

Gli associati ordinari sono tutti coloro che, impegnandosi a corrispondere le quote associative, si riconoscono negli scopi e nelle finalità dell'Associazione e partecipano all'attività associativa con le modalità di cui agli articoli seguenti e di cui ai regolamenti che il Consiglio Direttivo approverà.

Art. 15 - Per essere ammessi come associati è necessario aver compiuto il diciottesimo anno di età e presentare domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

1. indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza e la compilazione della scheda associativa;
2. dichiarare di attenersi al presente regolamento ed alle deliberazioni degli organi sociali.
3. È compito del Consiglio Direttivo deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda.
In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, al Consiglio Direttivo stesso il quale, nel suo primo incontro, si pronuncerà in modo definitivo.

Art. 16 - Gli associati, all'atto dell'ammissione, hanno diritto a ricevere la tessera sociale di validità di un anno, e sono tenuti al versamento della quota sociale annuale che permette di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni dall'Associazione, nonché di intervenire con diritto di voto nelle Assemblee. L'associato può essere tenuto anche al pagamento di eventuali quote straordinarie ad integrazione del fondo sociale, qualora si ritenga necessario e qualora l'associato accetti la richiesta.

Art. 17 - La quota sociale è stabilita dal Consiglio Direttivo di anno in anno e dovrà essere versata dall'associato in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla data di scadenza del periodo associativo annuale. È vietata la temporaneità della quota associativa.

Le quote sociali non possono essere cedute a nessun titolo e non sono rivalutabili.

Art. 18 - Gli associati possono venire espulsi o radiati per i seguenti motivi:

- a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente Regolamento o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b) quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo;
- c) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

Le espulsioni e le radiazioni sono decise dall'assemblea a maggioranza dei suoi membri.

Gli associati radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando una nuova quota di iscrizione. Gli associati espulsi o radiati potranno ricorrere contro il provvedimento secondo le modalità di cui all'art. 16 del presente statuto.

Art 19 - Possono assumere cariche onorarie tutti coloro che si sono distinti per particolari meriti raggiunti nel campo birrario sia per l'attività scientifica sia per la diffusione della cultura birraria o coloro che hanno contribuito in maniera meritoria nei confronti dell'Associazione. Le cariche onorarie, su proposta libera di qualsiasi associato, sono nominate dal Consiglio Direttivo. Sono esclusi dal pagamento della quota

associativa annuale, non hanno diritto di voto nelle assemblee e non possono ricoprire cariche elettive, a meno che non diventino associati ordinari.

Sez. 4 - Patrimonio dell'Associazione

Art. 20 - Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a) dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b) dai redditi derivanti dal suo patrimonio;
- c) dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- d) dai contributi pubblici e/o privati, erogazioni e lasciti diversi;
- e) da tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.

È vietata la distribuzione anche in modo indiretta di avanzi di gestione, salvo che la stessa sia imposta a norma di legge.

Art. 21 - Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione non sono rimborsabili in nessun caso.

Sez. 5 - Rendiconto Economico Finanziario

Art. 22 - Il rendiconto economico finanziario comprende l'esercizio sociale dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea per la sua approvazione entro il trenta aprile dell'anno successivo e da questa approvato in sede di riunione ordinaria.

Art. 23 - Il rendiconto economico finanziario regolarmente approvato dall'Assemblea ordinaria, oltre ad essere debitamente trascritto nel libro verbali delle Assemblee degli associati, rimane a loro disposizione per le successive consultazioni.

Sez. 6 - Scioglimento dell'Associazione

Art. 24 - Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato da almeno il 75% degli associati effettivi riunitisi in assemblea straordinaria.

Art. 25 - In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori. Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra Associazione che persegua la medesima finalità, salvo diversa devoluzione imposta dalle leggi vigenti.

Sez. 7 - Disposizioni Finali

Art. 26 - Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.